

DIRITTO AGROALIMENTARE

1

Una premessa . . .

COS'È IL DIRITTO ALIMENTARE?

NOZIONE DESCRITTIVA

Sistema di regole che hanno ad oggetto l'alimento sotto ogni aspetto: in particolare, la produzione, la commercializzazione ed i controlli

NOZIONE ONTOLOGICA

Complesso di regole giuridiche di origine nazionale, europea ed internazionale informate alla finalità di proteggere il consumatore di alimenti. La protezione si manifesta vietando la messa in circolazione di alimenti insicuri.

(L. Costato)

SEGUE

MA SOPRATTUTTO ESISTE UN DIRITTO ALIMENTARE??

- Il dubbio sorge in considerazione della normativa in materia, disorganica, pletorica e confusa.
- Il dubbio si risolve grazie ad un'interpretazione sistematica ed evolutiva delle normative vigenti, che fa ritenere possibile costruire NON una mera legislazione alimentare, bensì un **SISTEMA di DIRITTO ALIMENTARE**, caratterizzato da principi fondanti, talvolta derogatorio rispetto ai principi propri del diritto comune e autosufficiente pur in presenza di lacune normative.

SEGUE

I PRINCIPI FONDANTI

- ▶ La distinzione tra Food Safety e Food Security
- ▶ La correttezza delle informazioni alimentari
- ▶ La sicurezza degli alimenti in circolazione sui mercati
- ▶ Il principio di precauzione: applicazione nella cd. Analisi del rischio alimentare
- ▶ Il principio di prevenzione; applicazione nell'ambito dell'igiene alimentare
- ▶ La tutela del consumatore (sicurezza informativa e sicurezza sanitaria)

IL SISTEMA MULTILIVELLO DI FONTI

- a livello europeo -

- Premesse: principio di attribuzione e principio di primazia del diritto dell'Unione
- L'ALIMENTAZIONE non compare espressamente in alcun elenco delle competenze attribuite all'Unione
- L'Unione è sempre intervenuta in materia di alimentazione tramite: gli articoli del trattato relativi all'avvicinamento delle legislazioni nazionali in tema di libera circolazione delle merci, nonché tramite l'art. 168 TFUE in materia di sanità pubblica ed anche tramite la Pac (politica agricola comune).
- Nella Pac, rileva in particolare il Reg. 1308 del 2013 sull'organizzazione comune del mercato, che stabilisce norme di commercializzazione specifiche per ogni settore merceologico.



segue

- a livello internazionale -

Nel Trattato di Marrakech del 1994:

- Accordo sull'agricoltura
- Accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie
- Accordo TBT sugli ostacoli tecnici agli scambi
- Accordo TRIPs sugli aspetti della proprietà intellettuale relativi al commercio

Convenzioni bilaterali : es. CETA



SEGUE

- a livello nazionale -

- In passato: non vi era una menzione espressa nella Carta Costituzionale circa la competenza normativa in materia alimentare
- Riforma del Titolo V: l'alimentazione tra le materie a competenza concorrente
- Problematiche: le materie cd. trasversali di esclusiva competenza statale e la nozione nazionale di competenza concorrente, diversa dalla nozione europea. ES: tutela della salute, rapporti con l'UE, ordine pubblico, profilassi internazionale, tutela dell'ambiente ed agricoltura.

DIRITTO AGROALIMENTARE

8

Il ruolo dell'Informazione

INDICE DEGLI ARGOMENTI

- 1) Il RUOLO dell'informazione nel diritto agroalimentare
- 2) Il principio del MUTUO RICOSCIMENTO
- 3) I SEGNI EUROPEI di QUALITÀ degli alimenti: Dop - Igp - Stg
- 4) La ETICHETTATURA
- 5) Il segno BIO
- 6) Il segno MADE IN ed il fenomeno dell'ITALIAN SOUNDING
- 7) Il segno OGM-FREE

Il cd. MUTUO
RICONOSCIMENTO

- 1) Ratio
- 2) Origini
- 3) Temperamenti
- 4) Situazione attuale



IL PRIMO PROBLEMA
CHE PONE L'ALIMENTO:
IL SUO NOME

IL RUOLO dell'INFORMAZIONE

- ▶ «*La società odierna è una società basata sul rischio*» (Ulrich Beck).
- ▶ Il rischio consiste in una condizione che impone di compiere delle scelte in un contesto di incertezza, ignorando alcuni degli elementi che sarebbe utile conoscere al fine di compiere le scelte medesime in modo consapevole. L'aspetto che differenzia una società industriale da una società del rischio è esattamente la conoscenza: nella società del rischio non c'è il parere dell'esperto, bensì ci sono i pareri di tanti esperti, i movimenti sociali e la consapevolezza che, comunque, qualcosa sfugge. L'incertezza domina sovrana.
- ▶ La situazione di incertezza e di rischio è alimentata dalla molteplicità delle informazioni circolanti.
- ▶ In un siffatto contesto, il sapere resta ancora l'unica arma a disposizione per attenuare lo stato di incertezza, non tuttavia eliminando il rischio, bensì rendendo i consociati consapevoli della situazione in cui è immersa l'odierna società.
- ▶ Nel diritto agroalimentare l'informazione costituisce un crocevia di interessi, di pari rilevanza giuridica ma sovente contrastanti tra loro: di necessità, le pubbliche autorità devono provvedere ad un'armonizzazione.

Il principio del MUTUO RICONOSCIMENTO

a) RATIO; b) ORGINI; c) TEMPERAMENTI; d) situazione ATTUALE.

ART. 34 TFUE:

sono vietate tra gli stati membri le restrizioni quantitative all'esportazione nonché qualsiasi altra misura ad effetto equivalente

*Sentenza della Corte di Giustizia
Dassonville, 11 luglio 1974, C-8/74:*

'Ogni normativa commerciale degli stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari va considerata come una misura d'effetto equivalente a restrizioni quantitative. Finché non sarà stato istituito un regime comunitario che garantisca ai consumatori l'autenticità della denominazione di origine di un prodotto, gli stati membri che intendano adottare provvedimenti contro comportamenti sleali in tale settore possono farlo a condizione che tali provvedimenti siano ragionevoli e che non siano utilizzati ai fini d'una discriminazione arbitraria o d'una restrizione dissimulata al commercio tra gli stati membri'

Sentenza della Corte di Giustizia Cassis de Dijon, 20 febbraio 1979, C-120/78:

'In mancanza di una normativa comune, gli ostacoli per la libera circolazione intracomunitaria derivanti da disparità delle legislazioni nazionali relative al commercio dei prodotti di cui trattasi vanno accettati qualora tali prescrizioni possano ammettersi come necessarie per rispondere ad esigenze imperative attinenti, in particolare, all'efficacia dei controlli fiscali, alla protezione della salute pubblica, alla lealtà dei negozi commerciali e alla difesa dei consumatori'

TEMPERAMENTI AL PRINCIPIO DEL MUTUO RICONOSCIMENTO

- La clausola di salvaguardia (art. 36 TFUE): Le disposizioni degli articoli 34 (il divieto di restrizioni quantitative all'importazione e misure ad effetto equivalente) e 35 (il divieto di restrizioni quantitative all'esportazione e misure ad effetto equivalente) lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri'

TEMPERAMENTI AL PRINCIPIO DEL MUTUO RICONOSCIMENTO

- ▶ Sentenza Smanor (14 luglio 1988, C-298/1987): 'L'articolo 30 del trattato osta a che uno stato membro applichi alle merci importate da un altro stato membro, ove esse sono legalmente prodotte e messe in commercio, una normativa nazionale che riservi il diritto di usare la denominazione yogurt agli yogurt freschi, ad esclusione di quelli surgelati, qualora le caratteristiche di questi non siano sostanzialmente diverse da quelle del prodotto fresco e un'adeguata etichettatura, con l'indicazione della data limite per la vendita o per il consumo, basti per garantire al consumatore una corretta informazione'.

TEMPERAMENTI AL PRINCIPIO DEL MUTUO RICONOSCIMENTO

- Comunicazione della Commissione europea (GUCE C. 270 del 1991) sulle denominazioni di vendita dei prodotti alimentari: uno stato membro importatore può 1) mantenere la stessa denominazione con cui il prodotto importato è legalmente commercializzato nel paese di provenienza; 2) attribuire al prodotto importato il nome con cui prodotti simili vengono commercializzati entro i suoi confini; 3) utilizzare ambedue le denominazioni merceologiche; 4) laddove la denominazione legale propria del paese di origine si discosti in modo considerevole dalle qualità che nel paese di importazione sono tradizionalmente associate a quel nome, lo stato importatore può attribuire al prodotto un nome diverso.

LA SITUAZIONE ATTUALE

Art. 17 par. 3 Reg. 1169/2011:

'In casi eccezionali, la denominazione dell'alimento nello stato membro di produzione non è utilizzata nello stato membro di commercializzazione quando il prodotto che essa designa nello stato membro di produzione è talmente diverso, dal punto di vista della sua composizione o fabbricazione, dal prodotto conosciuto nello stato membro di commercializzazione sotto tale denominazione che il paragrafo 2 (n.d.a. il par. 2 prevede che, nelle ipotesi in cui vi è un rischio di confusione per le denominazioni alimentari, il prodotto deve essere accompagnato nel paese di commercializzazione da altre informazioni descrittive) non è sufficiente a garantire, nello stato membro di commercializzazione, un'informazione corretta per i consumatori'.

I SEGNI EUROPEI di QUALITÀ

- a) PROTEZIONE; b) procedura di RICONOSCIMENTO;
- c) DISCIPLINARE di PRODUZIONE; d) DOP; e) IGP; f) STG.

ARTICOLO 13 REG. 1151/2012: PROTEZIONE

19

1. I nomi registrati sono protetti contro: a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione (..) b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali «stile», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente; c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario o sui documenti relativi al prodotto considerato nonché l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine; d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

2. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano generiche.

3. Gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso illecito delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ai sensi del paragrafo 1, prodotte o commercializzate in tale Stato membro. A tal fine gli Stati membri designano le autorità incaricate di adottare tali misure secondo le procedure definite da ogni singolo Stato membro. Tali autorità offrono adeguate garanzie di oggettività e imparzialità e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni

ART. 7 Reg. 1151 del 2012 IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

- ▶ il nome da proteggere come denominazione di origine o indicazione geografica;
- ▶ la descrizione del prodotto, comprese se del caso le materie prime, nonché le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche del prodotto;
- ▶ la definizione della zona geografica delimitata;
- ▶ gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica delimitata;
- ▶ la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, dei metodi locali, leali e costanti nonché informazioni relative al confezionamento;
- ▶ gli elementi che stabiliscono: i) il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico o ii) se del caso, il legame fra una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica
- ▶ il nome e l'indirizzo delle autorità o, se disponibili, il nome e l'indirizzo degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare a norma dell'articolo 37, e i relativi compiti specifici; h) qualsiasi regola specifica per l'etichettatura del prodotto in questione'.

LA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE

- ▶ FASE NAZIONALE: presentazione della domanda di riconoscimento da parte di un consorzio o altro ente presso il MIPAAF. La domanda deve essere accompagnata da una corposa documentazione, in cui spiccano il disciplinare di produzione ed il documento unico.
- ▶ FASE EUROPEA: all'esito del superamento della fase nazionale senza opposizioni, il MIPAAF trasmette la domanda alla Commissione europea che avvia una procedura di valutazione, la quale si conclude con la negazione o la concessione dell'inserimento nel registro dei segni di qualità europei.

LA NOZIONE

Il presupposto per ottenere la registrazione di un segno di qualità europeo consiste nella presenza di un collegamento scientifico tra un luogo di produzione e le qualità impresse nell'alimento da tale luogo.

Per la DOP, l'Unione richiede che tutte le fasi di produzione si realizzino nel luogo di produzione indicato (art. 5 par. 1 Reg. 1151 del 2012)

Per la IGP, è sufficiente che una delle fasi di produzione si realizzi nel luogo indicato (art. 5 par. 2 Reg. 1151 del 2012)

Per la STG, è sufficiente il rispetto di una ricetta propria della tradizione di un luogo, cui tradizionalmente si associa un'elevata qualità di un determinato prodotto (art. 18 Reg. 1151 del 2012).

DISTINZIONE TRA SEGNI DI QUALITA' E MARCHI

- Il MARCHIO consiste nel segno distintivo del prodotto, idoneo a distinguere il prodotto dagli altri simili. Ogni imprenditore nel rispetto della normativa contenuta nel Codice della proprietà industriale può ottenere la registrazione di un nome quale marchio dei suoi prodotti, presso l'Ufficio brevetti e marchi delle Camere di Commercio. In tal modo ottiene il DIRITTO ESCLUSIVO all'utilizzazione del nome registrato.
- I SEGNI EUROPEI DI QUALITA' garantiscono la qualità dell'alimento, ossia garantiscono che un alimento viene prodotto seguendo il disciplinare di produzione presentato dall'ente che ha ottenuto la certificazione di qualità. Si distinguono pertanto dai marchi, che non garantiscono la qualità dei prodotti bensì semplicemente li distinguono da altri simili in un'ottica di affiliazione commerciale.

SEGUE

Concettualmente, occorre considerare che il marchio vive in una dimensione privatistica e difatti attribuisce un diritto soggettivo all'utilizzazione del nome. Invece il segno di qualità è inserito in una dimensione pubblicistica, come attestato dalla procedura di registrazione, definita dalla dottrina un esempio di procedimento amministrativo europeo: il titolare della certificazione di qualità europea è un concessionario che ha ottenuto la concessione di utilizzare una certificazione di qualità.

- ▶ Sul piano concettuale è altresì possibile diversificare i segni di qualità dai marchi collettivi, muniti questi ultimi di un disciplinare di produzione: i marchi collettivi, difatti, hanno comunque una dimensione privatistica, poiché di essi può essere titolare chiunque ed il titolare decide a chi attribuire il diritto di utilizzare il marchio. I controlli sono di natura privatistica. Inoltre NON possono essere registrati come marchi collettivi dei nomi già noti e non muniti di novità e capacità distintiva. Diversamente, i segni di qualità presentano nomi di alimenti già noti nel mercato, ma attestano che gli stessi, muniti della certificazione di qualità in quanto rispettosi del relativo disciplinare di produzione, hanno una qualità superiore derivante dal luogo di produzione.

La ETICHETTATURA

25

a) Indicazioni OBBLIGATORIE; b) Indicazioni FACOLTATIVE.

ART. 9 REG. 1169/2011

LE INDICAZIONI OBBLIGATORIE IN ETICHETTA

- ▶ La denominazione dell'alimento;
- ▶ l'elenco degli ingredienti;
- ▶ qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell'allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;
- ▶ la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
- ▶ la quantità netta dell'alimento;
- ▶ il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
- ▶ le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d'impiego;
- ▶ il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare di cui all'articolo 8, paragrafo 1;
- ▶ il paese d'origine o il luogo di provenienza ove previsto all'articolo 26;
- ▶ le istruzioni per l'uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento;
- ▶ per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
- ▶ una dichiarazione nutrizionale.



ART. 36 REG. 1169/2011 LE INDICAZIONI VOLONTARIE IN ETICHETTA

Le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria soddisfano i seguenti requisiti:

1. Non inducono in errore il consumatore;
2. Non sono ambigue né confuse per il consumatore;
3. Sono basate su dati scientifici pertinenti.

SEGUE


Le indicazioni facoltative manifestano la doppia natura delle etichette, di certo di informazione ma anche di promozione.

Sovente, in Italia le indicazioni facoltative sono consistite nell'apposizione di un marchio collettivo pubblico, ad es. regionale. Tali indicazioni hanno attirato l'interesse della Commissione poiché potrebbero trasformarsi in misure protezionistiche di lesione della concorrenza leale. La Commissione e la Corte di Giustizia hanno delineato nel tempo le caratteristiche che i marchi collettivi pubblici devono possedere per essere conformi alle normative europee: accessibilità da parte di ogni operatore europeo, disciplina di produzione chiaro e preciso, nonché previsione di un sistema di controllo affidato ad un organismo terzo ed imparziale.

ART. 29 REG. 1151 DEL 2012: INDICAZIONI FACOLTATIVE DI QUALITÀ

Le indicazioni facoltative di qualità soddisfano i criteri seguenti: a) l'indicazione si riferisce a una caratteristica di una o più categorie di prodotti o ad una modalità di produzione o di trasformazione agricola applicabili in zone specifiche; b) l'uso dell'indicazione conferisce valore al prodotto rispetto a prodotti di tipo simile; e c) l'indicazione ha una dimensione europea.





I CLAIM

- ▶ Si tratta di *qualunque messaggio o rappresentazione non obbligatori sulla base della legislazione vigente, ivi incluse le rappresentazioni grafiche, simboliche o rappresentative, che abbiano lo scopo o comunque suggeriscano o sottintendano che un determinato prodotto alimentare abbia caratteristiche particolari.*
- ▶ Normativa di riferimento: Reg. 1924 del 2006, che ha adottato il metodo della lista positiva, nel senso che in tanto sono ammessi i claims in quanto siano contenuti negli elenchi di cui al regolamento e rispettino i criteri del regolamento. Ossia, le indicazioni devono basarsi su prove scientifiche; non devono essere ambigue o fuorvianti né indurre a ritenere che una dieta equilibrata non sarebbe idonea ad apportare il medesimo nutriente; infine NON devono indurre PAURE nei consumatori.
- ▶ La normativa distingue tra INDICAZIONI NUTRIZIONALI e INDICAZIONI SULLA SALUTE.

CLAIMS NUTRIZIONALI

Si tratta di indicazioni che affermano, suggeriscono o sottintendono che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche dovute all'energia che esso apporta ovvero alla presenza di sostanze nutritive in maniera elevata o ridotta. Si tratta in altre parole della RIVENDICAZIONE della PRESENZA o ASSENZA di una SOSTANZA.

A cura di: Federica Girinelli



Si tratta di indicazioni che affermano o sottintendono un collegamento tra una sostanza contenuta nell'alimento e la salute. Le indicazioni in parola non devono lasciar credere che una dieta equilibrata non sia in grado di fornire la sostanza nutritiva in parola e devono far riferimento all'importanza di tenere una dieta ed uno stile di vita equilibrati.

L'elenco delle sostanze che possono formare oggetto di claims sulla salute è contenuto nel Reg. 432 del 2012 assieme alle relative indicazioni ammesse.

CLAIMS SULLA SALUTE



CLAIMS SULLA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI VERIFICAZIONE DI MALATTIE

Si tratta di indicazioni sulla salute che affermano che l'assunzione di una particolare tipologia di sostanza riduce grandemente il rischio di contrarre una determinata malattia. Il reg. del 2006 richiede l'indicazione sull'etichetta degli altri fattori di rischio che possono comportare il sorgere della malattia interessata, in modo da rendere consapevole il consumatore del fatto che l'assunzione dell'alimento de quo **NON ELIMINA DEL TUTTO IL RISCHIO** di manifestazione della malattia.



PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE

- ▶ Le imprese o gli istituti di ricerca interessati sottopongono la domanda di iscrizione nell'elenco dei claims all'autorità competente del proprio stato membro (in Italia il MIPAAF) che, compiuta una preliminare verifica di ammissibilità (nome della sostanza, ricerche scientifiche), trasmette la richiesta all'EFSA.
- ▶ L'EFSA effettua la propria valutazione scientifica e, in caso di esito favorevole, trasmette le risultanze alla Commissione che dispone l'inclusione del claim richiesto nell'elenco specifico.

ASPETTI SANZIONATORI

Le violazioni delle normative in materia di claims sono sanzionate con l'applicazione della disciplina sulle Pratiche commerciali scorrette contenuta nel CODICE DEL CONSUMO, integrandosi agevolmente una pratica ingannevole nei confronti dei consumatori.

Da un punto di vista penalistico, la violazione delle normative sui claims può anche astrattamente integrare la fattispecie di cui all'art. 515 c.p. (frode nell'esercizio del commercio), avendo presentato un prodotto privo delle caratteristiche millantate.

Il segno MADE IN

a) La NOZIONE; b) l'ART. 4, CO. 49 della L. n. 350/2003;
c) distinzione in Giurisprudenza tra PROVENIENZA e ORIGINE; d) il fenomeno dell'ITALIAN SOUNDING.

ART. 26 REG. 1169/2011 PAESE DI ORIGINE O LUOGO DI PROVENIENZA

L'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza è obbligatoria:

- a) nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali dell'alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l'alimento abbia un differente paese d'origine o luogo di provenienza;
- b) per le carni dei codici della nomenclatura combinata (NC) elencati all'allegato XI. L'applicazione della presente lettera è soggetta all'adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 8.

IL MADE IN

NON SI TRATTA DI UN MARCHIO, BENSÌ DI UN VALORE

- Accordo internazionale di Madrid (14 aprile 1891);
 - D.P.R. n. 656/1968 di attuazione dell'Accordo di Madrid;
 - il Codice Doganale Comunitario (Reg. 2913/1992);
 - art. 517 cp;
 - art. 4, comma 49 della L. n. 350/2003;
 - Codice del Consumo, D. Lgs. 206/2005.
- l'origine di una merce consiste nel luogo della sua materiale fabbricazione, mentre la provenienza di un prodotto attiene alla sfera personale dell'imprenditore;
 - la Corte di Cassazione ha conseguentemente distinto tra il 'marchio' di un prodotto, che l'imprenditore può apporre ovunque produca la merce, e il segno 'Made in', che deve indicare il luogo di fabbricazione della merce, secondo la normativa europea dell'origine.

L'ITALIAN SOUNDING

viene tradizionalmente inserito nell'ambito delle frodi alimentari commerciali e consiste nell'utilizzazione di denominazioni geografiche, immagini, abbinamenti ed altri elementi idonei ad evocare l'Italia e la sua cultura enogastronomica, con riferimento a prodotti che non sono, del tutto o in parte, italiani.



MANIFESTAZIONI del fenomeno dell'Italian Sounding

PRIMA PRATICA

Italian sounding fuori Europa: concerne gli alimenti prodotti da imprese che nulla hanno a che fare con l'Italia, ma che utilizzano immagini evocative del Bel Paese per sfruttarne l'appeal in materia enogastronomica;

SECONDA PRATICA

Italian sounding in Europa: concerne gli alimenti prodotti da imprese che hanno realizzato una delocalizzazione e derivano da un uso distorto del Made in Italy.

PROSPETTIVE DI TUTELA a fronte del fenomeno dell'Italian Sounding

II MARKETING

disciplina economica che, attraverso lo studio di alcune variabili, elabora delle strategie idonee a mettere in comunicazione le imprese ed i consumatori ed individua gli strumenti per la comunicazione del valore contenuto nelle merci prodotte dalle imprese.

La disciplina delle PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

Gli artt. 20 e ss. Cod. del Consumo sanzionano le pratiche ingannevoli ed aggressive. È considerata **ingannevole** una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi (tra i quali: l'ORIGINE).

Il segno OGM-FREE

- ▶ indica l'assenza di organismi geneticamente modificati in un prodotto alimentare
- ▶ il segno 'OGM free' non esprime una verità assoluta: il Regolamento n. 1829/2003 ad oggetto l'etichettatura dei prodotti geneticamente modificati esclude l'obbligo di comunicazione in etichetta laddove in un prodotto siano presenti OGM in una proporzione non superiore allo 0,9% e tale presenza risulti essere accidentale, nonché tecnicamente inevitabile.